



Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedura di valutazione VIA e Vas
va@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID:10018] Controdeduzioni alle osservazioni ricevute dalla società Parco Eolico di Licata s.r.l. in data 14/11/2023, N. Prot. *m_amte.MASE.REGISTRO_UFFICIALE.INGRESSO.14-11-2023*

La società Parco Eolico di Licata s.r.l. otteneva decisione positiva di valutazione di impatto ambientale con D.A. n. 207/GAB in data 10 luglio 2017 e veniva autorizzata dalla Regione Siciliana alla costruzione dell'impianto eolico con D.R.S. n. 617 del 28/07/2017.

La comunicazione di inizio lavori perveniva alla Regione Siciliana soltanto il 28/06/2021, dopo l'ottenimento di ben tre proroghe di inizio lavori. Soltanto in data 08/06/2022 la società presentava dichiarazione di inizio lavori asseverata (D.I.L.A.) presso il Comune di Licata.

I lavori sono stati avviati solo sulla carta, come verificato da nostri sopralluoghi in loco e come si evince anche dalla cartografia di Google Earth aggiornata ad ottobre 2023 (ad eccezione della sola perimetrazione delle aree di cantiere, comunque avvenute dopo l'aprile 2022).

Il termine di scadenza del fine lavori per la società Parco Eolico di Licata S.r.l. decorreva al 29/06/2023.

La scrivente procedeva alla presentazione di istanza di procedura di V.I.A. in data 04/07/2023 per la quale otteneva la procedibilità dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 12/10/2023 e dal Ministero della Cultura in data 17/10/2023.

Al momento della presentazione dell'istanza di V.I.A. del parco "Agrabona" della scrivente non era stata concessa alcuna proroga alla società Parco Eolico di Licata s.r.l. pertanto, ai sensi della normativa vigente per le opere non ancora concluse, ovvero nel caso di specie per tutte le opere (poiché di fatto non sono mai state iniziate), tale società avrebbe dovuto effettuare una nuova procedura autorizzativa (ai sensi dell'art. 15, co. 3 del D.P.R. n.380/2011).

Si fa notare come la scrivente, al momento della presentazione dell'istanza di VIA, non poteva essere in alcun modo informata circa l'ulteriore richiesta di proroga di fine lavori da parte di Parco Eolico di Licata s.r.l.. Tale proroga di fine lavori è stata concessa dalla Regione Siciliana solo in data 02/11/2023.

Entrando nel merito delle osservazioni della società Parco Eolico di Licata s.r.l. ricevute in data 14/11/2023, si nota che:

- le interferenze dichiarate dalla società sono solo parzialmente confermate, come si evidenzia dalla Fig. 1 che segue;




Figura 1 - Rappresentazione degli aerogeneratori del progetto di VCC Energia Licata S.r.l. (in magenta) e del progetto di Parco Eolico di Licata S.r.l. (in blu). Le ellissi sono state disegnate assumendo un asse maggiore pari a 5 diametri di rotore sulla direzione prevalente del vento (WSW-ENE) e un asse minore pari a 3 diametri.

- vengono contestate distanze anche di 700 m dagli aerogeneratori previsti dal progetto della scrivente, ma le mutue distanze tra gli aerogeneratori stessi della Parco Eolico di Licata s.r.l. sono in molti casi di 300 m (cfr. Tabella 1).

Tabella 1

AEROGENERATORI PARCO EOLICO DI LICATA SRL			DISTANZA (m)
INTERFERENZA n. 1	WPD 6	WPD 9	337
INTERFERENZA n. 2	WPD 9	WPD 7	309
INTERFERENZA n. 3	WPD 19	WPD 21	327
INTERFERENZA n. 4	WPD 21	WPD 22	382



Sebbene in due aree, ossia in prossimità degli aerogeneratori WPD 6, WPD 7 e WPD 9 (area 1) e in prossimità degli aerogeneratori WPD 19, WPD 21 e WPD 22 (area 2), si verifichino interferenze per effetto scia, queste non sono presenti solo tra gli aerogeneratori dell'impianto della scrivente e della società Parco Eolico di Licata s.r.l., ma soprattutto tra gli aerogeneratori stessi di quest'ultima; in particolare tra le WPD 6, WPD 7 e WPD 9 (cfr. Fig. 2) e tra le WPD 19, WPD 21 e WPD 22 (cfr. Fig. 3) non vengono assolutamente rispettate le distanze minime regolamentate dall'art. 3.2 del DM del 10/09/2010 (Linee guida nazionali per l'installazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile) contestate alla scrivente.




Figura 2




Figura 3

Si ritiene quindi che, sebbene autorizzate, queste sei WTG della società Parco Eolico di Licata s.r.l. non potranno essere installate poiché le perdite di producibilità sarebbero troppo elevate (fino al 20%), per cui in questo caso bisognerebbe capire quali possano essere realmente realizzate (tra le tre di ciascuna area verosimilmente può esserne installata solo una) per valutare le effettive interferenze tra progetti cantierabili.

Disponibili ad un confronto con la società Parco Eolico di Licata S.r.l. e con le amministrazioni che a quest'ultima hanno rilasciato il permesso autorizzativo, le proroghe e la variante progettuale, per capire la reale intenzione di realizzare aerogeneratori che interferiscono così pesantemente tra di loro.

Da un punto di vista prettamente ambientale e paesaggistico va considerato che gli enti preposti, autorizzando l'impianto della società Parco Eolico di Licata s.r.l., hanno già individuato l'area vasta come idonea all'installazione di aerogeneratori, considerando in tal modo accettabili gli impatti paesaggistici. Pertanto l'introduzione di ulteriori aerogeneratori nell'area considerata non genera un aggravio consistente dell'impatto visivo, portando a ritenere quello generato dalle nuove pale eoliche trascurabile poiché l'eolico diventa parte integrante del paesaggio. Un'area dove già sia presente eolico come elemento distintivo del paesaggio è sicuramente più idonea all'installazione di altri impianti (che non penalizzino vicendevolmente la producibilità se non in maniera trascurabile) rispetto ad "aree vergini". L'impatto sul paesaggio di un nuovo parco eolico laddove già sono presenti pale eoliche è di fatto sensibilmente minore rispetto a quello che si avrebbe su un paesaggio del tutto privo di tali elementi.



CIO' DETTO E CONTRODEDOTTO

Riteniamo opportuno far presente che:

la società infragruppo VCC Energia S.r.l., attualmente denominata VCC Energia S.p.A., aveva presentato istanza di compatibilità ambientale per un progetto di impianto eolico presso la Regione Siciliana in data 03/03/2005 al protocollo n. 15747. Ad oggi tale procedura risulta ancora senza esito e dunque non conclusa.

Si specifica che tale iniziativa insisteva sulle stesse identiche aree del progetto nel frattempo autorizzato alla società Parco Eolico di Licata S.r.l., di cui alcuni mappali sono attualmente ancora contrattualizzati con i proprietari e nella disponibilità giuridica di VCC Energia S.p.A..

Era stato inoltre intimato alla Regione Siciliana di non autorizzare altri impianti nell'area finché non fosse stata conclusa la procedura di compatibilità ambientale in capo a VCC Energia S.r.l..

Resta inteso che le autorizzazioni rilasciate nelle aree interessate dalla richiesta di compatibilità ambientale presentata presso l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana di cui al prot. n. 15747 del 03/03/2005 siano illegittime e, in tal senso, la VCC Energia S.p.A. ha dato incarico per procedere per le vie legali sia in sede amministrativa che penale.

Distinti Saluti

In fede
